CGIL

GUIDA PRATICA ALLA PREVIDENZA E ASSISTENZA

Per delegati e collaboratori Spi

Giugno 2012

PREFAZIONE

Questa *"GUIDA PRATICA alla Previdenza e Assistenza"* vuole essere uno strumento di lavoro quotidiano per i delegati e collaboratori che si occupano di informazioni, consulenze e pratiche in ambito di tutela individuale, a seguito delle novità introdotte dalle manovre del Governo.

Non ha certo la presunzione di essere esaustiva di tutto ciò che il mondo previdenziale e assistenziale rappresenta, oggi, per una lavoratrice, un lavoratore, pensionati, ecc...!

Si tratta, bensì, di un piccolo manuale funzionale e rapido in cui sono racchiuse le informazioni principali su alcuni argomenti, quelli più frequenti, i requisiti richiesti dalle leggi, la documentazione occorrente e indispensabile all'inoltro di una domanda. Spesso i nostri iscritti non sono a conoscenza dei loro più elementari diritti e, senza le corrette informazioni, non sono in grado di esercitarli fino in fondo.

Il compito di questo piccolo manuale è proprio questo.

Non tenetelo chiuso in un cassetto... usatelo per risposte immediate di *"primo soccorso"*!

Per tutto il resto (chiarimenti, approfondimenti, risoluzioni di problematiche complesse, inoltro telematico delle domande, ecc...) ci sono i compagni del Patronato Inca CGIL.

Proficuo lavoro a noi tutti!

Torino, 20 aprile 2012

La Segretaria Generale CGIL Torino — *D. Canta*

Il Direttore dell'Inca CGIL Torino — *F. La Tona*

A cura di: Responsabile Formazione/Informazione Inca CGIL Torino R. Vigna

INDICE Pag.

- Pensione vecchiaia 6
- Pensione vecchiaia/anticipata dipendenti Scuola 8
- Pensione anticipata 10
- Pensione reversibilità 12
- Pensione di inabilità e Assegno ordinario invalidità 14
- Invalidità civile 17
- Assegno al nucleo familiare 19
- Congedo maternità e paternità 22
- Disoccupazione ordinaria 28
- Mobilità 31
- Assicurazione sociale per l'impiego (AspI e Mini AspI) 34
- Cassa integrazione e mobilità in deroga 39
- Inail malattie professionali 42
- Inail infortunio 45
- Carta di soggiorno 48
- Servizi ufficio immigrati 50
- Sedi e orari del Patronato Inca Torino 51

REQUISITI PER IL DIRITTO A PARTIRE DALL'01/01/2012

Lavoratrici dipendenti settore privato e parastato: 62 anni di età
Lavoratrici autonome: 63 anni e 6 mesi di età
Lavoratrici dipendenti settore pubblico: 66 anni di età
Lavoratori dipendenti privati, autonomi, pubblici : 66 anni di età

Contribuzione: almeno 20 anni di contribuzione.

I suddetti requisiti anagrafici vengono incrementati per tutti a partire dal 2013 alle speranza di vita.

La pensione di vecchiaia Donne

periodo	Dipendenti private	Autonome e parasubordinate	Dipendenti pubbliche
2011	60*	60*	61*
Dal 2012	62	63 aa e 6 mm	66
Dal 2014	63 aa e 6 mm	64 aa e 6 mm	66
Dal 2016	65	65 aa e 6 mm	66
Dal 2018	66	66	66
Dal 2021**	67	67	67

* più l'attesa della finestra di 12 o 18 mesi dal diritto
** dal 2021 l'età minima pensionabile non può essere inferiore a 67 anni

Lavoratori uomini dipendenti e autonomi del settore privato – uomini e donne del settore pubblico

Anno	Nuova età (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età con aumento (anni e mesi)
2012	66	---	66
2013	idem	3	66 aa e 3 mm
2014	idem	---	idem
2015	idem	---	idem
2016	idem	4	66 aa e 7 mm
2017	idem	---	idem
2018	idem	---	idem
2019	idem	4	66 aa e 11 mm
2020	idem	---	idem
2021	idem	3	67 aa e 2 mm

Incentivato proseguimento attività lavorativa fino a 70 anni di età, anch'esso incrementato in base alle speranze di vita.

Anni	Incremento speranza vita
2013 - 2015	70 anni e 3 mesi
2016 - 2018	70 anni e 7 mesi
2019 - 2020	70 anni e 11 mesi
2021 - 2022	71 anni e 2 mesi
2023 - 2024	71 anni e 5 mesi

Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo all'01/01/1996 sarà sufficiente una contribuzione minima di almeno 5 anni (contribuzione effettiva)

DOCUMENTAZIONEOCCORRENTEPERLADOMANDAVECCHIAIAINPS

- Carta di identità del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Codice fiscale del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Codice fiscale dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico
- Data e luogo di matrimonio o variazione dello stato civile (avoce)
- Codici IBAN e BIC del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta
- Dichiarazione dei redditi mod. 730/2010 o UNICO/2010 o CUD/2010 relativo all'anno 2009 propri e dell'eventuale coniuge
- Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale
- Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse
- Estratto contributivo e/o certificativo

DOCUMENTAZIONEOCCORRENTEPERLADOMANDAVECCHIAIAINPDAP

- Carta identità e codice fiscale
- Certificato di servizio di tutte le Amministrazione presso cui il lavoratore ha prestato attività lavorativa
- (settore scuola: se il dipendente è di ruolo l'ultima Segreteria possiede già i dati completi)
- Estratto conto Inps, se il dipendente ha lavorato nel privato
- Determinazioni di riscatti/ricongiunzioni/computi/accrediti o copia delle istanze
- Modello PA04 se possibile o ultima busta paga
- (settore scuola : solo ultima busta paga)
- Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- Data e luogo di matrimonio
- Codice Iban o n.libretto postale

Indice

PENSIONE VECCHIAIA e ANTICIPATA
PERSONALE SCUOLA E AFAM - *Legge n.214 del 22.12.2011*

REQUISITI PER IL DIRITTO A PARTIRE DALL'01/01/2012

La pensione del personale del *comparto scuola* ed *Afam* (Accademia Formazione Artistica Musicale) decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre) dell'anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Personale della Scuola e dell'Afam

Periodo dal ---- al ---	Aumento speranza di vita (mesi)	Età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)	Decorrenza	
				Personale scolastico	Personale Afam
01.01.2012 --	---	66	66	1° settembre dell'anno di maturazione	1° novembre dell'anno di maturazione
01.01.2013 --	3	66	66 e 3		
01.01.2016 --	4	66	66 e 7		
01.01.2019 --	4	66	66 e 11		
01.01.2021 --	3	66	67 e 2		

PENSIONE ANTICIPATA

Personale della scuola e dell'Afam

Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità		Decorrenza*	
		Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)	Personale scolastico	Personale Afam
2012	---	42 e 1	41 e 1	1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti	1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti
2013	3	42 e 5	41 e 5		
2014 -	---	42 e 6	41 e 6		
2016 -	4	42 e 10	41 e 10		
2019 -	4	43 e 2	42 e 2		
2021 -	3	43 e 5	42 e 5		

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DOMANDA

- Carta identità e codice fiscale
- Certificato di servizio di tutte le Amministrazione presso cui il lavoratore ha prestato attività lavorativa
- (settore scuola: se il dipendente è di ruolo l'ultima Segreteria possiede già i dati completi)
- Estratto conto Inps, se il dipendente ha lavorato nel privato

- Determinazioni di riscatti/ricongiunzioni/computi/accrediti o copia delle istanze
- Modello PA04 se possibile o ultima busta paga
- (settore scuola : solo ultima busta paga)
- Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- Data e luogo di matrimonio
- Iban o n.libretto postale

Indice

REQUISITI PER IL DIRITTO A PARTIRE DALL'01/01/2012

LAVORATRICI : 41 anni e 1 mese di contributi (gradualmente incrementati)

LAVORATORI : 42 anni e 1 mese di contributi (gradualmente incrementati)

Nessuna età anagrafica richiesta.
ABROGATO IL SISTEMA DELLE COSIDDETTE "QUOTE".

I suddetti requisiti CONTRIBUTIVI vengono incrementati per tutti a partire dal 2013 alle speranza di vita.

A partire dall'01/01/2012 in poi, estensione del calcolo contributivo (pro-rata) anche ai lavoratori/lavoratrici con 18 anni di contributi al 31/12/1995 destinatari, prima della nuova legge, del sistema di calcolo esclusivamente retributivo. Quindi esisterà solo il sistema di calcolo misto o contributivo puro.

Requisiti pensione anticipata (regime misto)				
anni	incremento	Attese di vita	Donne	Uomini
2011			40 anni*	40 anni*
2012	1 mese	---	41 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2013	1 mese	3 mesi	41 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2014	1 mese	---	41 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi
2016	---	4 mesi	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi
2019	---	4 mesi	42 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2021	---	3 mesi	42 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi
2023	---	3 mesi	42 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2025	---	3 mesi	42 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi
2027	---	3 mesi	43 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi

* decorrenza con finestre mobili (12 o 18 mesi)

A decorreredall'01/01/2018, verrà applicato il disincentivo a coloro che accederanno alla pensione con un'età anagrafica inferiore ai 62 anni di età.

Riduzione dell'1% per i primi due anni mancanti a 62 e del 2% per ogni ulteriore anni mancante.

DEROGHE

Le LAVORATRICI che in via sperimentale fino al 2015 OPTANO PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO conservano i vecchi requisiti per i diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31/12/2012.

- 35 anni di contributi e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti
- 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici autonome

In questo caso, il sistema di calcolo applicato per la liquidazione della pensione sarà interamente contributivo.

Per la decorrenza, verranno applicate le cosiddette finestre mobili (12 o 18 mesi).

Ulteriori ed eventuali deroghe verranno stabilite con Decreto legislativo entro il 30/06/2012.

PENSIONEANTICIPATALAVORIUSURANTI

Confermato il requisito con il meccanismo delle quote.
Confermato il regime delle decorrenze (finestra mobile).

Dall'01/01/2012 viene innalzato sia il requisito anagrafico che quello della quota.

Lavoratori addetti ad attività usuranti con benefici pieni						
periodo	Anzianità contributiva	Requisiti Dlgs 67		Nuovi requisiti Dl		decorrenza
		età	quota	età	quota	12 mesi dopo
2011	35 anni	57	94			maturazione
2012	idem	57	94	60	96	del diritto
2013	idem	58 e 3	94 e 3	61 e 3	97 e 3	idem
2016	idem	58 e 7	94 e 7	61 e 7	97 e 7	idem
2019	idem	58 e 11	94 e 11	61 e 11	97 e 11	idem
2021	idem	59 e 2	95 e 2	62 e 2	98 e 2	idem

DOCUMENTAZIONEOCCORRENTEPERLADOMANDA

- Carta di identità del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Codice fiscale del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Codice fiscale dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico
- Data e luogo di matrimonio o variazione dello stato civile (avoce)
- Codici IBAN e BIC del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta
- Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale
- Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse
- Estratto contributivo e/o certificativo

Indice

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

REQUISITI PER IL DIRITTO

Il dante causa (defunto/defunta) dovevano essere titolari di pensione, oppure, se assicurati o lavoratori attivi, devono aver versato minimo 5 anni di contribuzione nell'intero arco di vita lavorativa, di cui 3 anni negli ultimi 5, oppure 15 anni versati in qualsiasi epoca.

BENEFICIARI

- Il Vedovo o la Vedova coniugati o separati legalmente (senza addebito); se divorziati, solo nel caso in cui il dante causa fosse tenuto a corrispondere l'assegno divorzile e il superstite non si sia nuovamente coniugato
- Gli orfani minori o studenti fino a 26 anni (iscritti a regolare corso di laurea) o maggiorenni inabili
- Altri familiari quando non hanno diritto né coniuge né figli e solo se non titolari di altra pensione

INDENNITA' PER MORTE

In caso di decesso di un lavoratore senza che sussistano i requisiti contributivi per la pensione di reversibilità, al coniuge superstite spetta un'indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati, purché risulti accreditato in favore del dante causa, nel quinquennio precedente al decesso, almeno un anno di contribuzione. La domanda va presentata entro un anno dalla morte.

INDENNITA' *"UNA TANTUM"*

L'indennità "UNA TANTUM" spetta ai superstiti di assicurato destinatario del sistema di calcolo esclusivamente contributivo, qualora non sussista il diritto alla pensione indiretta.
I superstiti non devono superare un reddito personale annuo superiore a €.5.500,00 circa.
L'indennità Una Tantum viene calcolata moltiplicando l'ammontare mensile dell'assegno sociale in vigore alla data del decesso per il numero di annualità di contribuzione accreditate nella posizione assicurativa del dante causa.
Il termine di prescrizione entro il quale presentare la domanda è pari a 10 anni dalla data del decesso.

MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

- 60% al coniuge
- 20% a ciascun figlio
- 70% per un solo figlio (orfano) di entrambi i genitori

In mancanza del coniuge:

- 40% a ciascun figlio se hanno diritto solo i figli
- 15% per ciascun altro superstite (fratello, sorella, genitore)

La reversibilità non può essere superiore al 100% della pensione diretta.

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
(art.1 comma 41 legge n.335/95 tabella F)

LIMITI DI REDDITO	
AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo	25 per cento importo pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo	40 per cento importo pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo	50 per cento importo pensione

ANNO 2012	Fino a euro 18.740,67	NESSUNA
	Oltre euro 18.740,67 fino a euro 24.987,56	25 per cento
	Oltre euro 24.987,56 fino a euro 31.234,45	40 per cento
	Oltre euro 31.234,45	50 per cento

Redditi da valutare:
- tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione
- per i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori
- i redditi conseguiti all'estero
- le pensioni estere dirette

La pensione di reversibilità ha decorrenza dal mese successivo alla data del decesso. E' cumulabile con la rendita corrisposta dall'Inail ai superstiti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PENSIONE AI SUPERSTITI

- Carta di identità del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Codice fiscale del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Codice fiscale dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico
- Data e luogo di matrimonio o variazione dello stato civile (avoce)
- Codici IBAN e BIC del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta
- Dichiarazione dei redditi mod. 730/2010 o UNICO/2010 o CUD/2010 relativo all'anno 2009 propri e dell'eventuale coniuge
- Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale (anche figli maggiorenni)
- Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse
- Estratto contributivo e/o certificativo (se il dante causa era lavoratore attivo)
- Modelli O Bis M di entrambi i coniugi (se pensionati)

Indice

PENSIONE DI INABILITA'

REQUISITI PER IL DIRITTO

Il/La lavoratore/lavoratrice devono aver versato minimo 5 anni di contribuzione nell'intero arco di vita lavorativa, di cui 3 anni negli ultimi 5.
Deve trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ovvero inabilità a proficuo lavoro (invalidità al 100%)

INCOMPATIBILITA'

E' incompatibile con qualsiasi retribuzione e compensi per lavoro con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, dei commercianti, degli artigiani, dei lavoratori autonomi e con la rendita Inail se liquidata per lo stesso evento invalidante.

MISURA DELLA PENSIONE

Viene calcolata come se l'assicurato avesse versato i contributi fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista per le singole gestioni, ovvero 60 anni di età per gli uomini e 55 anni di età per le donne (ciò nonostante tali requisiti anagrafici siano stati vertiginosamente elevati dalla legge n.214/2011).

La PENSIONE DI INABILITA' è reversibile ai superstiti.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

REQUISITI PER IL DIRITTO

1) Perdita capacità di lavoro superiore ai 2/3 (67%)

2) Minimo 5 anni di contributi versati di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda

DURATA DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

L'Assegno ordinario di invalidità viene concesso per 3 anni rinnovabili a domanda qualora permangano le condizioni dello stato invalidante.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi (visita di concessione assegno, primo rinnovo dopo 3 anni e secondo rinnovo dopo altri 3 anni), l'assegno diventa definitivo.
La domanda di riconferma va presentata nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del trienno.
Al compimento dell'età pensionabile viene trasformato in pensione di vecchiaia se sussistono i requisiti contributivi.

L'Assegno ordinario di invalidità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda o del riconoscimento dello stato invalidante.

CUMULI E INCOMPATIBILITA'

L'Assegno ordinario di invalidità è ridotto per coloro che lavorano in base ai redditi personali come da tabella "G" della legge n.335/95.

L'Assegno ordinario di invalidità è incompatibile con la rendita Inail se liquidata per lo stesso evento invalidante.

CUMULO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - *TABELLA "F"*

LIMITI DI REDDITO	
AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	25 per cento importo assegno ordinario invalidità
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	50 per cento importo assegno ordinario invalidità

ANNO 2012	Fino a euro 24.987,56	NESSUNA
	Oltre euro 24.897,56 fino a euro 31.234,45	25 per cento
	Oltre euro 31.234,45	50 per cento

Redditi da valutare:

- per i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori
- i redditi conseguiti all'estero

L'Assegno ordinario di invalidità non è reversibile.

DOCUMENTAZIONENECESSARIAPENSIONEINABILITA'EASS.ORD.INV.

- Carta di identità del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Codice fiscale del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Certificato medico SS3 Inps con timbro e firma in originale del medico
- Codice fiscale dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico
- Data e luogo di matrimonio o variazione dello stato civile (avoce)
- Codici IBAN e BIC del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta
- Dichiarazione dei redditi mod. 730/2010 o UNICO/2010 o CUD/2010 relativo all'anno 2009 propri e dell'eventuale coniuge
- Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale (anche figli maggiorenni)
- Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse
- Estratto contributivo e/o certificativo

Indice

INVALIDITA' CIVILE

DESTINATARI DELLA NORMATIVA

Il riconoscimento dell'invalidità civile prescinde totalmente da qualsiasi requisito contributivo e può essere finalizzato al conseguimento dei seguenti diritti:

- collocamento obbligatorio
- assegno mensile
- indennità di accompagnamento
- protesi ed ausili
- congedo per cure
- esenzione dai ticket
- indennità di frequenza ai minori

Sono interessati tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni , ultrasessantacinquenni e minori.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica all'Inps.
La visita per il riconoscimento dell'invalidità civile viene effettuata presso l'ASL di residenza.
Il verbale di comunicazione riconoscimento delle prestazioni viene inviato dall'Inps all'interessato entro 180 gg. dalla visita.
Non esiste possibilità di ricorso in seconda istanza; è solo ammesso ricorso giudiziario (causa legale) entro 180 gg. dal ricevimento del verbale.

Tutte le prestazioni di invalidità civile non sono reversibili.

INCOMPATIBILITA' E INCUMULABILITA'

La pensione di inabilità è totalmente incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.
E' cumulabile con altri trattamenti pensionistici.
Limite di reddito personale pari a €.15.627,22.
L'assegno mensile per invalidità parziale viene concesso solo se il soggetto non è collocato in alcuna attività lavorativa. Limite di reddito personale pari a €.4.596,02.
E' incompatibile con qualsiasi altra pensione di invalidità (con diritto di opzione al trattamento di miglior favore).
Sia la pensione di inabilità che l'assegno di invalidità civile parziale sono corrisposti per 13 mensilità.

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITA' CIVILI ASSISTENZIALI ANNO 2012

Le pensioni:	importo mensile
Invalidi civili totali e parziali – sordomuti – ciechi ventesimisti e assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori	267,57
Ciechi assoluti non ricoverati	289,36
Assegno a vita ai ciechi civili decimisti	198,57

Limiti di reddito per il diritto alle prestazioni:	
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti	15.627,22
Invalidi civili parziali	4.596,02
Ciechi decimisti con solo assegno a vita	7.513,13

Le Indennità:		importo mensile
Accompagnamento invalidi civili totali	(senza vincolo di reddito)	492,97
Accompagnamento ciechi civili assoluti	(idem)	827,05
Speciale indennità ciechi ventesimisti	(idem)	193,26
Indennità di comunicazione sordomuti	(idem)	245,63
Indennità per drepanocitosi o talassemia major	(idem)	480,53

DOCUMENTAZIONENECESSARIAPENSIONEINABILITA'EASS.ORD.INV.

PRIMA ISTANZA:

- Carta di identità del richiedente
- Codice fiscale del richiedente
- Certificato medico telematico rilasciato dal medico di base con timbro e firma in originale

AGGRAVAMENTO:

- Occorre anche il precedente verbale di invalidità civile

Indice

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

DI COSA SI TRATTA?

E' una prestazione di sostegno al reddito che, a partire dal 1°gennaio 1988, tramite la legge n.153/88, si riferisce al *nucleo familiare* nel suo complesso. Hanno diritto agli ANF i lavoratori dipendenti (anche del settore pubblico), i titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente in genere.

COME E' COMPOSTO IL NUCLEO FAMILIARE?

- *Il richiedente*
- *Il coniuge*
- *I figli ed equiparati minori o inabili*
- *I fratelli, le sorelle ed i nipoti (in linea collaterale)* minori o inabili
- *Ascendenti: in NESSUN CASO*
- *Familiari all'estero:* se esiste un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini all'estero oppure convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
- *Affidamento ai servizi sociali:* il richiedente ha diritto al riconoscimento degli ANF per i figli conviventi, anche se formalmente affidati ai servizi sociali

Esclusi dal nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Attenzione! E' necessario che gli ex coniugi vivano separatamente e che non abbiamo la stessa residenza anagrafica.
- Il coniuge che abbia "*abbandonato*" la famiglia (lo stato di abbandono va comprovato dall'autorità giudiziaria)
- I figli ed equiparati sia minori che maggiorenni inabili, quando siano coniugati
- I figli naturali non conviventi con il richiedente, ma con l'altro genitore che li ha riconosciuti

In caso di separazione legale o divorzio.

Il diritto a richiedere gli ANF spetta :
1) il coniuge affidatario con posizione protetta (rapporto di lavoro, pensione, ecc..) è l'esclusivo titolare del diritto a percepire l'anf di cui è componente insieme ai figli minori o maggiorenni inabili;
2) il coniuge affidatario non titolare di una posizione protetta esercita il diritto attraverso l'altro genitore. In questo caso, il nucleo familiare è costituito solo dal genitore affidatario e dai figli, mentre il reddito familiare è quello corrispondente a quello del nucleo familiare e dell'ex coniuge e dovrà costituire almeno il 70% da lavoro dipendente o equiparato.

Affidamento congiunto

In caso di affidamento congiunto dei figli ai coniugi separati dovranno essere questi ultimi, di comune accordo, a stabilire a chi dei due spetta chiedere gli ANF. In caso di contrasto, si dovrà invece fare riferimento al requisito della convivenza per stabilire l'avente diritto alla prestazione.

REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare da prendere in considerazione è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione degli Anf fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Tale reddito è costituito da:
- redditi assoggettabili all'Irpef, anche se conseguiti all'estero, compresi quelli a tassazione
  separata, con esclusione, tuttavia dei trattamenti di fine rapporto e arretrati di c.i.g.
- redditi esenti da imposta ovvero assegno mensile per invalidità civili, interessi su depositi,
  voucher, assegni sociali, ecc…

La rendita catastale della casa di abitazione va sempre indicata al lordo.

Redditi esclusi:
- rendite vitalizie erogate dall'Inail
- pensioni di guerra
- indennità di accompagnamento, di comunicazione e di frequenza

Requisiti fondamentali:
- non superare i limiti reddituali stabiliti di anno in anno dalle Tabelle
- che la somma dei redditi da lavoro dipendente deve costituite il 70% del redditi familiare dichiarato

In caso di reddito zero, spetta sempre l'anf. Nel caso invece in cui siano stati percepiti unicamente redditi diversi da lavoro dipendente, anche se di modestissima entità, non spetta.

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni.

COMPATIBILITA'

Non può essere concesso più di un assegno per lo stesso nucleo familiare.

PRESCRIZIONE

La prescrizione è sempre quinquennale per richiedere gli arretrati da parte del lavoratore. Decennale da parte dell'Inps per recuperare gli Anf indebiti.

CASI DI ASSENZA DALLAVORO

- Infortunio sul lavoro o malattia professionale: massimo tre mesi durante il periodo di
  inabilità temporanea
- Malattia e Tbc: per tutto il periodo indennizzato o retribuito fino ad un massimo di 180 giorni
- Cure termali: per il periodo coperto da indennità di malattia
- Gravidanza e puerperio: per tutti i periodi di astensione previsti dalla legge
- Cassa Integrazione Salariale: per tutto il periodo di competenza
- Congedo matrimoniale: per tutto il periodo retribuito
- Ferie e festività: con la sola esclusione delle domeniche
- Permessi e aspettative per cariche sindacali: durante tutto il periodo indennizzato
- Permessi per assistenza a portatori di handicap: per tutta la durata dei permessi
- Sciopero: per tutta la durata dei periodi
- Sospensione disciplinare: durante tutto il periodo di sospensione
- Licenziamento illegittimo: durante i periodi di paga maturati fino al reintegro del posto di lavoro

PART TIME

Nel caso di part time orizzontale, spetta per intero, per tutti, quando nella settimana la prestazione lavorativa sia di durata non inferiore alle 24 ore. Se il numero di ore lavorate nella settimana è inferiore, spettano tanto assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero si ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

DOCUMENTI NECESSARI

- carta di identità del richiedente e del coniuge
- codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- matricola aziendale del richiedente e del coniuge se lavoratore dipendente
- reddito di tutti i componenti del nucleo familiare

Indice

CONGEDO MATERNITA' e PATERNITA'

DI COSA SI TRATTA?

E' la tutela rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori stabilita dal T.U. istituito dal D.Lgs. 151 del 26/03/2001 che, in parte, sostituito la legge n.1204 del 1971.

SICUREZZA SUL LAVORO – Artt. da 8 a 16

La tutela è rivolta alle lavoratrici durante la gravidanza e fino al 7° mese del figlio, che abbiano informato il datore di lavoro della loro condizione; la tutela stessa si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei 7 mesi di età.

Viene confermato il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri e che comportino esposizione a certi agenti nocivi (tabelle A e B).

La lavoratrice interessata è spostata ad altre mansioni e, in caso di impossibilità, deve astenersi dal lavoro su autorizzazione del servizio ispettivo.

Sussiste l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro in particolare se le lavoratrici sono esposte ad agenti nocivi indicati nell'apposita tabella C e successivamente da impedire l'esposizione modificando l'orario di lavoro e l'organizzazione, oppure chiedendo, in caso di impossibilità, l'interdizione dal lavoro.

CONGEDO PER MATERNITA' ANTICIPATA

L'art.17 del T.U. D.lgs. n.151 del 26/03/2001, abrogando l'art.5 della legge n.1204/71 e assumendone i contenuti, prevede che il congedo per maternità possa essere anticipato in talune condizioni:

- Nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione.

Nel primo caso, la lavoratrice deve rivolgersi alla struttura sanitaria ASL di competenza in base alla sua residenza, presso il servizio di Medicina Legale, che provvederà a fissare una visita medica specialistica e a rilasciare il provvedimento di astensione anticipata che potrà avere una durata variabile. Qualora il periodo di concessione sia limitato e non giunga fino ai due mesi antecedenti la data presunta del parto (inizio congedo per maternità vero e proprio), significa che la lavoratrice dovrà presentare successive istanze di astensione anticipata fino all'inizio del congedo per maternità.

Se, invece si trattasse dei due casi successivi, la lavoratrice dovrà rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio che dovrà provvedere a emettere un provvedimento formale. Anche il suddetto provvedimento può una durata variabile.

CONGEDO PER MATERNITA' (ex astensione obbligatoria della madre)

Artt.16 e 17 del T.U.n.151 – L'astensione obbligatoria per le donne riguarda:

- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- se il parto avviene oltre tale data, il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

- i 3 mesi dopo il parto;
- gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di maternita' post partum;
- i 7 mesi dalla data presunta del parto se le lavoratrici sono occupate in lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli;
- i periodi stabiliti dal servizio ispettivo se le condizioni lavorative sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo su domanda della lavoratrice e in assenza di controindicazioni mediche (astensione flessibile)

Artt. 22, 23, 24:

- Durante il congedo per maternità le lavoratrici hanno diritto a una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione. Il periodo di congedo non si calcola per il raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità. Le ferie e le altre assenze non possono essere godute durante il congedo di maternità. In caso di risoluzione del rapporto per cessazione di attività o per fine rapporto a termine, l'indennità spetta ugualmente. L'indennità spetta anche alle lavoratrici che al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria si trovino senza retribuzione. Le predette situazioni riguardano lavoratrici che stanno usufruendo dell'indennità di disoccupazione o dell'integrazione salariale e anche dell'indennità di mobilità. L'indennità di maternità deve essere corrisposta al posto dell'integrazione salariale se la lavoratrice è in CIG al momento dell'inizio del congedo.

Artt.26, 27:

- L'astensione obbligatoria all'80% spetta anche in caso di adozione o affidamento per 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia se il bambino non ha più di 6 anni, a meno che si tratti di adozione internazionale, caso in cui l'astensione spetta fino al compimento dei 18 anni di età.

CONGEDODIPATERNITA'

Artt.28, 29, 30, 31:

Il padre ha diritto all'astensione obbligatoria all'80% per il periodo di maternità in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono da parte di quest'ultima o di affidamento esclusiva al padre.

In caso di adozione o affidamento l'astensione per 3 mesi dall'ingresso del minore spetta al padre se non lo ha chiesto la lavoratrice.

E' prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per 1 solo giorno retribuito dall'azienda quando nasce un figlio. A tutt'oggi, non è ancora stata recepita in Italia la norma europea che prevede un'astensione retribuita pari a 15 giorni.

CONGEDOPARENTALE

Artt. 32, 34:

Ogni genitore ha diritto per i primi 8 anni di vita di ciascun figlio ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 mesi di cui:
- Non più di 6 mesi alla madre, una volta cessato il congedo per maternità;
- Non più di 6 mesi (o 7 se si astiene per almeno 3 mesi continuativi) dalla nascita del figlio a favore del padre;
- Non più di 10 mesi per il genitore single.

I 10 mesi complessivi diventano 11 se il padre si astiene per non meno di 3 mesi.
Nei predetti periodi spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione:
- fino al 3° anno di vita del figlio per un massimo di 6 mesi tra i due genitori
- oltre il 3° anno di vita fino all'8° e per periodi eccedenti i 6 mesi a condizione che il reddito del richiedente non superi di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

Artt. 33:

Il congedo parentale può essere prolungato fino al compimento del 3° anno di età in caso di minore con handicap o dalla madre o dal padre.Tale prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale.

Artt. 36:

Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione e affidamento negli stessi termini di quello ordinario fino al 6° anno di età del figlio, ma può essere fruito entro i primi 3 anni dall'ingresso in famiglia. Se il minore ha un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

RIPOSI E PERMESSI

Artt. da 39 a 45:

I permessi retribuiti a carico INPS spettanti ai genitori (anche adottivi e affidatari) in relazione ai figli sono i seguenti:
1. per la madre fino a 1 anno di età per 2 ore al giorno o 1 ora in caso di orario inferiore alle 6 ore giornaliere;
2. per il padre negli stessi termini del precedente punto 1: se la madre non se ne avvale, se non è lavoratrice dipendente o in caso di morte o grave infermità della stessa;
3. per la madre in caso di parto plurimo i permessi del punto 1 sono raddoppiati e per il padre sorge il diritto in relazione alle ore aggiuntive;
4. per i genitori, alternativamente, se non si prolunga l'astensione facoltativa, spettano 2 ore al giorno di permesso fino al 3° anno di vita del figlio con handicap;
5. per entrambi i genitori, alternativamente, in caso di handicap grave spetta un congedo straordinario fino ad un massimo di 2 anni frazionabile, retribuito entro il limite massimo annuo (contributi figurativi compresi) pari a €.36.813,47 (art.42 del T.U.)

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

Artt. da 47 a 51:

I genitori anche adottivi e affidatari hanno diritto, in alternativa, a congedi non retribuiti per assistere il figlio malato di non più di 3 anni (6 anni in caso di adozione) e a 5 gg. all'anno per figli di età compresa tra 3 anni (6 se adottati) e 8 anni.
La malattia del figlio sospende le ferie di uno dei genitori.

LAVORO NOTTURNO DEI GENITORI

Art.53:
Vige il divieto di lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) per le donne in gravidanza e fino al 1° anno di vita del figlio.
Non sono obbligati a svolgere lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni

- la lavoratrice o il lavoratore con a carico un disabile con handicap accertato.

LICENZIAMENTOEDIMISSIONI

Art.54:
Il divieto di licenziamento riguarda:
- la lavoratrice da quando inizia la gravidanza fino al 1° anno di età del figlio e opera soggettivamente purché la lavoratrice presenti successivamente al recesso i certificati dai quali risulti la propria condizione;
- il lavoratore in caso di fruizione del congedo per paternità per la durata del congedo e fino a 1 anno di età del figlio;
- i genitori adottivi e affidatari negli stessi termini indicati in precedenza fino a 1 anno dell'ingresso in famiglia;
- entrambi i genitori se il recesso è causato dalla domanda di utilizzazione del congedo parentale e per la malattia del bambino.

Durante il periodo di divieto la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro o collocata in mobilità.
Viene confermata la norma secondo la quale il divieto non opera per recesso per giusta causa, per cessazione di attività, per ultimazione dei lavori nel contratto a termine e per esito negativo della prova.
Se la lavoratrice madre si dimette entro l'anno di vita del figlio, le sue dimissioni anno vidimate dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Può aver diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria, maturando tutti i requisiti, anche se si dimette.

Art.55:
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di divieto di licenziamento (o da padre che fruisce del congedo di paternità) danno diritto all'indennità prevista per il licenziamento e la richiesta di dimissioni deve essere convalidata dal servizio ispettivo.

MATERNITA'ERAPPORTIDILAVOROSPECIALI

Art.59 – stagionali:
Le lavoratrici addette a lavoro stagionale licenziate a fine lavoro hanno diritto, se non si trovano in congedo di maternità, alla ripresa dell'attività e alla precedenza nella riassunzione per il periodo di divieto di licenziamento.

Art.60 – part-time:
I genitori occupati part-time hanno gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno, con riproporzionamento delle indennità. In caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno per un periodo coincidente con il congedo si assume a base di calcolo dell'indennità la retribuzione più favorevole.

Art.61 – lavoro a domicilio:
Spettano il diritto alle prestazioni sanitari tutti i casi di astensione obbligatoria compreso il diritto all'80%, nonché la tutela del divieto di licenziamento.

Art.62 – colf e badanti:
Spettano il diritto alle prestazioni sanitarie e tutti i casi di astensione obbligatoria compreso il diritto all'indennità all'80%.

Art.63 – agricoli:
Le lavoratrici agricole ed i lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni di maternità e paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.

Art.65 – LSU:
Le lavoratrici ed i lavoratori impegnati in LSU hanno diritto:

- ai congedi maternità e paternità (con indennità all'80% dell'assegno LSU) e all'anticipo dell'astensione obbligatoria, per le lavoratrici, in caso di lavori pregiudizievoli;
- ai permessi giornalieri (cosiddetto allattamento) senza decurtazione dell'assegno;
- a 3 giorni pagati di permesso al mese per figli con handicap con più di 3 anni.

LAVORATRICI AUTONOME E PROFESSIONISTE

Artt.66, 67, 68, 69:
Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole, alle artigiane e commercianti (anche per adozioni e affidamenti) è corrisposta, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato. In caso di adozione l'indennità spetta per i 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia. In caso di interruzione di gravidanza verificatesi non prima del 3° mese di gravidanza, spetta un'indennità giornaliera pari all'80% per 30 giorni.
Spetta, inoltre, il congedo parentale indennizzato al 30% per una durata di 3 mesi entro il 1° anno di età del figlio.

Artt. 70, 71, 72, 73:
Questi soggetti hanno diritto, se iscritte a una cassa previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al Testo Unico, a una indennità (80% di 5/12 del reddito percepito) per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa. In ogni caso l'indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito. La predetta indennità spetta anche nel caso di adozione di un bambino che non ha superato i 6 anni di età.

ASSEGNI DI MATERNITA'

Art. 74:
a favore delle lavoratrici, in relazione ai figli nati, adottati o affidati dall'01/01/2001, spetta un assegno di €. 324,79 mensili per complessive 5 mensilità pari a importo complessivo di €.1.623,95 se il reddito del nucleo di appartenenza non supera il valore ISEE pari a €.33.857,51 per nuclei con 3 componenti.
L'assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS. Termine per la domanda: 6 mesi dalla nascita.
Spetta per la quota differenziale anche nel caso di fruizione di altri trattamenti di maternità.

Art. 75:
A favore delle donne per cui sono in atto o sono stati versati contributi di maternità spetta, per ogni figlio nato dal 02.07.2000 un assegno pari a €.1.902,90 (erogato dall'INPS) se non beneficiano di alcuna indennità di maternità o, per la quota differenziale, se:

- La donna ha in corso una tutela di maternità e può far valere una contribuzione di almeno 3 mesi tra i 18 e 9 mesi antecedenti la data del parto o l'ingresso dell'adottato o affidato;
- La donna, dopo aver svolto 3 mesi di attività lavorativa, ha perso le prestazioni di maternità e non è trascorso un lasso di tempo tra la perdita e la nascita superiore al periodo di fruizione delle prestazioni o comunque non superiore a 9 mesi;
- Il rapporto di lavoro con la donna è cessato (anche per dimissioni) volontariamente e possono essere fatti valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti alla nascita. Termine della domanda: 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia anagrafica.

DOCUMENTI NECESSARI

Documenti comuni alla richiesta di tutte le prestazioni:

- Carta di identità (permesso o carta di soggiorno) in corso di validità della madre e del padre;
- Codice fiscale o tessera sanitaria della madre e del padre;
- Modello 730 o Unico o CUD afferente l'anno in corso di entrambi i genitori;
- Matricola aziendale del datore di lavoro di entrambi i genitori se lavoratori dipendenti;
- Codice IBAN banca o posta;
- Lettera di licenziamento o copia contratto a termine (se la madre o il padre sono stati licenziati oppure è scaduto il contratto a termine)
- Se disoccupati al momento dell'istanza, dichiarazione di iscrizione al centro per l'impiego (se stanno percependo l'indennità di disoccupazione o mobilità, occorre anche la comunicazione Inps)

Se istanza di congedo maternità/paternità/parentale:
- Certificato medico rilasciato da una struttura pubblica o dal medico curante con data presunta del parto;
- Auto-certificazione nascita del figlio/a;
- Codice fiscale o tessera sanitaria del figlio/a.

Indice

DISOCCUPAZIONE REQUISITI ORDINARI

DI COSA SI TRATTA?

E' un'indennità (ammortizzatore sociale) istituita dal Regio Decreto n.2214/1919, con lo scopo di corrispondere al soggetto assicurato un'indennità giornaliera per un determinato periodo di non lavoro, solo e unicamente in caso di disoccupazione involontaria ovvero: licenziamento, anche per giusta causa, dimissioni durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del/la figlio/a e dimissioni per giusta causa

QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI?

1° requisito: aver avuto negli ultimi due anni n.52 settimane di contribuzione, anche per periodi lavorativi non continuativi;
2° requisito: aver un'anzianità assicurativa all'Inps pari almeno a 2 anni. Ovvero devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo assicurativo.
3° requisito: iscrizione al Centro per l'impiego alle liste di disoccupazione con immediata disponibilità lavorativa.

Alfine del computo delle 52 settimane possono rientrare periodi di indennità di malattia indennizzata, indennità di maternità e paternità, ecc…

Decadenza: Inoltro dell'istanza alla sede Inps di competenza entro e non oltre 68 gg. data del licenziamento!!! Pena decadenza dell'istanza e perdita dell'indennità.

QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i lavoratori che rientrano nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), compresi quelli a domicilio, domestici (colf e badanti), personale delle Poste.

Restano comunque sempre esclusi dal diritto alla disoccupazione i soci lavoratori delle cooperative istituite secondo DPR. N.602/70 (esempio: facchinaggio, trasporto di persone e di merci per conto terzi, attività complementari del facchinaggio, del trasporto, attività accessorie alle precedenti, servizi di guardia, guide turistiche, ecc…) e tutti gli apprendisti (per questi ultimi è stata prevista una particolare indennità dalla legge n.2/2009 art.19 – ammortizzatori in deroga).
Sono inoltre esclusi i lavoratori dello spettacolo assicurati all'Enpals con qualifica artistico-professionale.

DECORRENZA DEL PAGAMENTO

- dall'8° giorno se presentata entro 7 gg. dalla cessazione dell'attività lavorativa
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata nei 68 gg.
- in caso di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, l'indennità decorre dall'8° giorno successivo alla data di termine del preavviso

DURATA DELL'INDENNITA'

Età dell'interessato:

- meno di 50 aa. durata pari a 8 mesi con un importo pari al 60% per i primi
- 6 mesi e 50% per gli ultimi 2 mesi
- più di 50 aa durata pari a 12 mesi con un importo pari al 60% nei primi
- 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi e 40% per gli ultimi 4 mesi

IMPORTI MASSIMI MENSILI

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari sono pari a €.931,28 (retribuzione uguale o inferiore a €.2014,77) e a €.1119,32 (retribuzione superiore a €.2014,77).

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E INCOMPATIBILITA'

- con LAVORO AUTONOMO (artigiano, commerciante, coltivatore diretto o mezzadro)
- con PENSIONE DIRETTA (INVALIDITA', VECCHIAIA E ANZIANITA')
- con INDENNITA' DI MALATTIA, INFORTUNIO, MATERNITA'
- con altre PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (Es.: C.I.G., MOBILITA', ecc…)

Compatibile con PENSIONI INDIRETTE, ENASARCO, ASSEGNO SOCIALE, RENDITE INAIL PER INFORTUNIO o M.P., pensioni di guerra, ecc…

DSORDINARIAeCONTRATTODILAVOROPART-TIMEVERTICALEoCICLICO

NON sussiste diritto quando il contatto a tempo indeterminato per sua natura prevede che l'attività venga svolta solo in certi periodi ben definiti dell'anno, in quanto lo *"status"* di disoccupazione deve sempre essere involontario e/o casuale e imprevedibile.
Lo stesso principio vale anche per gli addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola.

NUOVEFORMEDILAVORO: EFFETTISULLEPRESTAZIONIDIDSR.R.

I CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO

- Somministrazione di lavoro (sostituisce il lavoro interinale)
- Appalto
- Distacco
- Lavoro intermittente
- Lavoro ripartito
- Lavoro a tempo parziale
- Apprendistato
- Contratto a inserimento

I CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

- Lavoro a progetto (CO.CO.PRO)
- Lavoro occasionale
- Lavoro accessorio

SOMMINISTRAZIONEDILAVORO

I lavoratori avviati tramite un somministratore hanno diritto all'indennità di DS Ordinaria quella di nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, purché non si tratti di un periodo di non lavoro e/o sospensione interessato dall' *"indennità di disponibilità"* che è soggetta alla contribuzione generale obbligatoria.
Lavoro intermittente a tempo determinato senza obbligo di chiamata: è riconosciuto il diritto all'indennità di DS R.R. nei periodi di non lavoro, non per i periodi di sospensione, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità).

Lo stesso principio vale anche per i dipendenti di un datore di lavoro che ha stipulato un contratto di lavoro in appalto o di distacco.

CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO: A PROGETTO e OCCASIONALE

La semplice iscrizione alla Gestione Separata dei parasubordinati non è di ostacolo per il diritto a questa prestazione, anche se il periodo di lavoro parasubordinato coincidente con un rapporto di lavoro subordinato non deve essere preso in considerazione per il diritto, la misura e la durata dell'indennità di DS ORDINARIA.
Ai fini del requisito delle 52 settimane nel biennio, valgono anche i periodi di lavoro svolti sotto forma di collaborazioni a progetto nella misura massima di 13 settimane.
Lo stesso principio vale anche per le prestazioni occasionali che non superino i 5 mila euro e i 30 gg con lo stesso committente ed il lavoro autonomo occasionale.

CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO: LAVORO ACCESSORIO

L'uso dei vouchers NON determina MAI il perfezionamento delle 52 settimane o del bienno di anzianità assicurativa.

RICORDATEVI CHE....
PER LE GIORNATE INDENNIZZATE DALLA DS ORDINARIA SPETTA L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE con riferimento ai redditi dal 2010 in poi.
E' PREVISTO L'ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA UTILE PER DIRITTO E MISURA PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA E INVALIDITA'; SOLO MISURA PER LE PENSIONI DI ANZIANITA', DIRITTO PER RAGGIUNGERE I 40 ANNI DI CONTRIBUTI.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ED INDISPENSABILE PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE REQUISITI ORDINARI:

- Iscrizione al Centro per l'impiego con dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa
- Lettera di licenziamento o fine contratto; nel caso di più contratti stipulati negli ultimi due anni o più proroghe dello stesso contratto, occorrono le loro copie
- Ultime quattro buste paghe di cui si è in possesso al momento della domanda
- Documento di identita' valido
- Codice fiscale o tessera sanitaria
- Codice IBAN della Banca o della Posta o numero frazionario e indirizzo dell'ufficio sportello per accredito indennità

Indice

INDENNITA' DI MOBILITA'

DI COSA SI TRATTA?

E' un'indennità (ammortizzatore sociale) istituita dalla legge n.223/91 per i lavoratori (operai, impiegati, quadri, lav. domicilio, soci lavoratori cooperative di lavoro) licenziati
da imprese con più di 15 dipendenti nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità, che rientrano nel campo di applicazione della C.I.G.S. (Cassa Integrazione Straordinaria).
E' prevista l'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese, comprese quelle artigiane o da cooperative di produzione e lavoro che occupino anche meno di 15 dipendenti. Tale iscrizione non da titolo all'indennità, ma ai soli benefici contributivi per i datori di lavoro che assumeranno i suddetti lavoratori.

QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI?

1° requisito: 12 mesi di anzianità aziendale, di cui 6 di effettivo lavoro (compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, festività, congedi per maternità)

2° requisito: iscrizione nelle liste di mobilità

3° requisito: presentazione della domanda entro 68 gg dalla data di licenziamento o dalla fine del periodo di preavviso pagato

DECORRENZA INDENNITA' DI MOBILITA'

Decorrenza del pagamento:
- dall'8° giorno se presentata entro 7 gg. dalla cessazione dell'attività lavorativa
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata nei 68 gg.
- in caso di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, l'indennità decorre dall'8° giorno successivo alla data di termine del preavviso

Oltre il 68° giorno, decadenza del diritto
Si consiglia di inoltrare sempre istanza di autorizzazione ai versamenti volontari in caso si verifichi la cosiddetta settimana di carenza, scoperta da contribuzione tra il licenziamento e l'iscrizione alle liste di mobilità.

MISURA E DURATA DELL'INDENNITA'

Età dell'interessato: fino a 39 anni di età durata pari a 1 anno
da 40 a 49 anni durata pari a 2 anni
50 anni e oltre durata pari a 3 anni

Fa fede l'età sempre e solo alla data del licenziamento e non alla data di decorrenza dell'indennità economica
L'indennità di mobilità in ogni caso non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata nell'azienda che lo ha collocato in mobilità, con eccezione per la mobilità lunga.

Misuraperiprimi12mesi

1° massimale: indennità mensile lorda pari a €. 931,28 (al netto dei contributi €.876,89) per una retribuzione mensile fino a €.2014,77

2° massimale: indennità mensile lorda pari a €. 1119,32 (al netto dei contributi €. 1053,95) per una retribuzione mensile lorda superiore a €.2014,77

Dal 13° mese in poi, l'indennità subisce una riduzione pari al 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%

INDENNITA'DIMOBILITA'EINCOMPATIBILITA'

- con LAVORO SUBORDINATO, sia full-time che part-time, sia a tempo determinato che indeterminato, pena la decadenza dal diritto. Possibilità di reiscrizione in caso di mancato superamento periodo di prova fino ad un massimo di due volte
- con PENSIONE DIRETTA (INVALIDITA', VECCHIAIA E ANZIANITA'); nel caso di Assegno Ordinario di Invalidità l'ex lavoratore può optare a favore dell'indennità di mobilità entro 60 gg. L'opzione in favore dell'Assegno Ord. Inv. è irrevocabile!
- con INDENNITA' DI MALATTIA e INFORTUNIO; in caso di congedo per maternità, esiste il diritto a percepire l'indennità di maternità

COMPATIBILITA'ECUMULABILITA'

- con PENSIONI INDIRETTE, RENDITE INAIL PER INFORTUNIO o M.P., pensioni di guerra, ecc…
- Con le prestazioni di lavoro accessorio pagate tramite *"Voucher":* fino al 31/12/2011, salvo ulteriori proroghe, per compensi derivanti da lavori accessori entro il limite di euro 3000 (€.4000 lordi). Se viene superato tale importo, l'interessato è tenuto a fornire entro 5 gg. dall'assunzione alla comunicazione alla sede Inps di competenza, dell'avvenuta rioccupazione. Qualora non adempia a tale obbliga, il lavoratore è cancellato dalle liste e decade dal trattamento.

L'indennità di mobilità è cumulabile e compatibile con il lavoro autonomo, sia per l'iscrizione che per la percezione dell'indennità stessa, purchè lo stato di disoccupazione sia involontario.
Il limite di reddito annuale da non superare è: €.4800,00 lordi annui derivanti da lavoro autonomo e €.8000,00 lordi annui per le collaborazione coordinate e continuative.
Il superamento dei predetti limiti comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dall'indennità per perdita dello stato di disoccupazione, dal momento dell'inizio dell'attività lavorativa.

CORRESPONSIONEANTICIPATA

E' la possibilità di richiedere l'anticipo della mobilità (pagamento in unica soluzione) ancora spettante in caso di avviamento di attività autonoma, associazione in cooperativa, attività libero professionale o esercizio imprenditoriale di attività, ecc….

- domanda entro 60 gg. dall'inizio attività
- restituzione se ci si rioccupa entro 24 mesi come lavoratore subordinato

Non si matura la contribuzione figurativa per la pensione ed eventuale a.n.f.

L'anticipazione spetta anche ai lavoratori che, alla data in cui sono collocati in mobilità, svolgono già un'attività autonoma.

Nel caso in cui il lavoratore si rioccupi in qualità di lavoratore subordinato entro 24 mesi dalla erogazione dell'anticipazione, ha l'obbligo di comunicarlo all'Inps entro 10 giorni; (nel caso di omessa o ritardata comunicazione, il lavoratore dovrà restituire l'intera somma anticipata, in un'unica soluzione maggiorata degli interessi legali); l'Inps provvederà quindi al recupero complessivo della somma anticipata in unica soluzione oppure in max 12 rate mensili (a domanda).

DECADENZADALL'INDENNITA'ECANCELLAZIONEDALLELISTE

- ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
- SCADENZA DEL PERIODO DI GODIMENTO DELLA INDENNITA'
- RIFIUTO DI LAVORO EQUIVALENTE
- ABBIA OPTATO PER L'ASSEGNO DI INVALIDITA'INPS
- NON ACCETTAZIONE LSU; RIFIUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE
- MANCATA PRESENTAZIONE AL COLLOQUIO PRESSO IL CENTRO IMPIEGO
- RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

DOCUMENTAZIONERICHIESTA

- Iscrizione al Centro per l'Impiego alle liste speciali di mobilità
- Copia verbale accordo sindacale
- Ultime tre buste paga
- Coordinate bancarie o postali per accredito pagamento
- Carta di identità e codice fiscale
- Copia modello CUD, modello 730 e/o Unico per richiesta ANF coniuge e figli

Indice

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

ASSICURAZIONE SOCIALE per l'IMPIEGO (ASpI)

Legge 28 giugno 2012 n.92 *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*

DI COSA SI TRATTA?

L' ASpI è un sistema assicurativo finanziato dai datori di lavoro offre un sostegno temporaneo in caso di perdita del lavoro e si dovrebbe caratterizzare per un ampliamento della platea dei soggetti tutelati e per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto.
Entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013.
E' destinata a sostituire gli ammortizzatori oggi vigenti, ovvero: mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria, disoccupazione requisiti ridotti e disoccupazione speciale edile.
In particolare l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione speciale edile saranno sostituite dal 31/12/2016; l'indennità di mobilità sarà ridotta gradualmente già a partire dall'01/01/2015 in poi (al centro-nord); dall'01/01/2014 in poi (mezzogiorno).

DESTINATARI

Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori con rapporto di lavoro in forma subordinata (compresi i soci delle cooperative di cui al D.P.R. n.602/70), personale artistico, cinematografico e teatrale con rapporto di lavoro subordinato.

Con riferimento agli apprendisti, la predetta indennità sostituisce la precedente stabilita dalla legge n.2/2009 art.19 1° comma lettera c). Per tali lavoratori, in assenza di precedente contribuzione con versamento all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, la concreta fruibilità dello strumento avverrà dal 2015 (dovendo maturare i 2 anni di anzianità assicurativa). In precedenza, gli apprendisti potranno fruire della mini-ASpI al raggiungimento delle 13 settimane di contribuzione dal I° gennaio 2013.
Discorso analogo vale per i soci dipendenti di cooperative costituite ex DPR 602/70.
Con riferimento al personale artistico, viene abrogato l'art.40 del Regio Decreto Legislativo del 4 ottobre 1935 n.1827.

Non sono destinatari della nuova disciplina:

- dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, i giornalisti professionisti e pubblicisti, operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, religiosi, frati, monache e sacerdoti secolari.

QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI?

1° requisito: essere in stato di disoccupazione involontaria ovvero "*nella condizione di soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti"*

2° requisito: aver un'anzianità assicurativa all'Inps pari almeno a 2 anni. Ovvero devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo assicurativo contro la disoccupazione.

3° requisito: un anno (ovvero 52 settimane) di contribuzione nel bienno precedente.

E' valida, quindi, la contribuzione versata o comunque dovuta; oltre ai contributi obbligatori, sono utili:

- Contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale, purchè in costanza di rapporto di lavoro e regolarmente indennizzati;
- Periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati;
- Astensione dal lavoro per la malattia figlio fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi per anno solare.

Saranno considerati neutri ai fini della ricerca dei periodi nell'arco del bienno, ampliando, quindi, l'ambito della ricerca:

- Malattia e infortunio senza integrazione del datore di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria con sospensione a zero ore:
- Assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi del soggetto con handicap in situazione di gravità.

4° requisito: non aver cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale, eccezion fatta per procedure previste dall'art.7 della legge 604/66 ovvero procedure di conciliazione destinate ai lavoratori che, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, risolvono consensualmente il rapporto di lavoro (Art.1 comma 40 della legge di riforma).

Non sono considerate ostative le risoluzioni consensuali per trasferimento oltre i 50 km. E/o 80 minuti con i mezzi pubblici.
Così come le dimissioni per giusta causa, casi esemplificativi delle quali sono presenti nella circolare Inps n.163/2003, tuttora valida.

E' inoltre, ancora possibile richiedere l'indennità di disoccupazione AspI a seguito di dimissioni intervenute durante tutto il periodo di maternità (300 gg. prima della data presunta del parto)fino alla conclusione del primo anno di vita del figlio.

IMPORTO INDENNITA'

La retribuzione da prendere in considerazione al fine di calcolare gli importi di indennità AspI spettanti è quella imponibile esposta in uni-emens, degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.

- 75% della retribuzione mensile media del bienno fino al limite di €.1.180,00
- 25% della parte eccedente, fino *all'importo mensile massimo di €.1.119,32 (massimale valido per il 2012, per il 2013 ancora da pubblicare da parte Inps)*

Riduzione del 15% dopo 6 mesi; ulteriore riduzione del 15% dopo un anno.

Sugli importi ASpI non c'è prelievo contributivo del 5,84% (come avviene nel caso di mobilità e c.i.g.).

Ci sarà un graduale aumento della durata della prestazione distribuito nell'arco dei prossimi tre anni.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 sarà:

- 8 mesi fino ai 50 anni di età;
- 12 mesi con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- 8 mesi per età fino a 50 anni;

- 12 mesi per età dai 50 ai 55 anni:
- 14 mesi pari o superiore ai 55 anni

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
- 10 mesi per età fino a 50 anni:
- 12 mesi da 50 fino ai 55 anni di età;
- 16 mesi pari o superiore ai 55 anni.

Dal 1° gennaio 2016 in poi (ovvero a regime):
- 12 mesi età inferiore ai 55 anni:
- 18 mesi età pari o superiore ai 55 anni.

In via sperimentale per gli anni 2013 – 2015 è prevista la liquidazione in capitale in unica soluzione in presenza di *inizio lavoro autonomo* (le condizioni saranno previste da un DM ancora da emanare).

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

E' prevista contribuzione figurativa per i periodi di fruizione dell'indennità calcolata sulla media del bienno. La contribuzione è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici. Non sarà valida nei casi in cui la normativa richieda il computo della *sola contribuzione effettivamente versata.*

DOMANDA E DECORRENZA

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare apposit domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. (ovvero max entro 68 gg dalla fine del rapporto di lavoro)

L'indennità decorre:

- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda;
- dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico iniziato entro gli 8 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- dall'ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- dall'ottavo giorno dalla data di fine dell'indennità di preavviso;
- dal trentottesimo giorno successivo alla data di licenziamento per giusta causa.

NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE

La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 6 mesi (giorni di calendario).

L'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo sempre d'ufficio.

In caso di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti (massimo €.2.000 per ciascun committente costituito in forma di società commerciale oppure professionista) a compensi superiori a €.5.000 nel corso dell'anno solare.

In caso di lavoro accessorio con pagamento in voucher, per il 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere interamente cumulabili con l'indennità AspI nel limite massimo di €.3.000.

In caso di lavoro autonomo o parasubordinato la norma prevede l'obbligo di comunicare all'Inps entro 1 mese, l'avvio dell'attività e il reddito presunto.

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (Mini ASpI)

Coloro che non possiedano il requisito contributivo di 52 settimane negli ultimi due anni ma possiedano almeno 13 settimane, anche non continuative, a decorrere dal 1° gennaio 2013 possono accedere alla MINI AspI.
E' 'indennità che sostituisce la disoccupazione ordinaria per requisiti ridotti.

All'indennità di disoccupazione Mini-ASpI si applica la stessa disciplina dell'indennità di disoccupazione AspI per quanto attiene:

- destinatari
- stato di disoccupazione
- retribuzione di riferimento per il calcolo;
- misura della prestazione;
- decorrenza della prestazione;
- modalità e tempi di presentazione della domanda;
- decadenza dell'indennità;
- svolgimento di attività di lavoro autonomo;
- anticipazione indennità.

Durata della prestazione: pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (ai fini della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, anche ASpI).
Il pagamento avverrà mensilmente.

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

- nel caso di lavoro subordinato:

sospesa d'ufficio fino a un massimo di 5 gg. Al termine del periodo di sospensione, riprende a decorrere sempre d'ufficio.
In caso di superamento del limite dei 5 gg. occorre ripresentare una nuova istanza.

NOTA BENE:

Per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato NON trovano applicazione le disposizioni relative all'indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012.

DECADENZA dall'ASpI e Mini-ASpI

Si decade dalla fruizione dell'indennità nei casi di:

- Perdita dello stato di disoccupazione
- Inizio di una attività autonoma senza comunicazione entro 30 giorni
- Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- Acquisizione diritto alla pensione o assegno di invalidità (possibilità di opzione)

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO – Mini ASpI 2012

La disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre *la durata e la misura saranno*

calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative all'indennità di disoccupazione denominata Mini-AspI.

La domanda dovrà essere presentata in un periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 2 aprile 2013 (indipendentemente che l'interessato sia occupato al momento della domanda). L'indennità sarà corrisposta in unica soluzione.

UNA TANTUM per i collaboratori dal 2013

Requisiti:

- Avere operato in regime di monocommittenza
- Reddito anno precedente inferiore a €.20.000
- Un contributo mensile nell'anno di richiesta
- Almeno due mesi di disoccupazione nell'anno precedente quello della richiesta
- Almeno 4 mensilità (3 fino al 2015) di contribuzione nell'anno precedente quello della richiesta
- Domanda da presentare entro 30 gg.

L'indennità è pari al 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente.
E' pagata in un'unica soluzione per un importo fino a €.1.000. In più rate mensili se l'importo è superiore.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ED INDISPENSABILE L'INOLTRO DI TUTTE LE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE ASpI, Mini-ASpI, Mini-ASpI 2012:

- Documento di identita' valido
- Codice fiscale o tessera sanitaria
- Estratto conto previdenziale Inps
- Codice IBAN della Banca o della Posta o numero frazionario e indirizzo dell'ufficio sportello per accredito indennità
- Eventuale copia del contratto di lavoro e/o buste paga ultimo periodo.

Indice

E' stata estesa la cassa integrazione anche:

- Aziende che sono escluse dall'utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria e da quella Straordinaria
- Aziende che hanno esaurito i periodi massimi indennizzabili

Può essere utilizzato per tutte le categorie di lavoro subordinato con esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti pubblici ove è garantita la stabilità lavorativa

Tale ammortizzatore è stato attualmente prorogato per il biennio 2011/2012.

Destinatari

Questo tipo di ammortizzatore può essere utilizzato per tutte le categorie di lavoro subordinato compresi i :

- contratti di apprendistato
- somministrazione, per periodi consecutivi o frazionati

Requisiti

PER ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, È NECESSARIO UN ACCORDO CON LE PARTI

SOCIALI ED IL RISPETTO DI EVENTUALI ALTRE CONDIZIONI POSTE DALL'ACCORDO LOCALE SOTTOSCRITTO
Errata corrige: ……. è necessario che i datori di lavoro attivino preventivamente una comunicazione formale di richiesta della procedura, alle rappresentanze sindacali.
Non è però necessaria la sottoscrizione di un accordo con le parti sociali .
Per meglio chiarire :

- l'azienda deve attivare una richiesta di utilizzo della Cassa in deroga inviandola alle organizzazioni sindacali
- segue, qualora sia necessario, (errata corrige: richiesto) un incontro congiunto azienda – sindacati, con sottoscrizione eventuale accordo tra le parti
- conseguentemente l'azienda deve produrre specifica istanza telematica alla Regione Piemonte entro 20 giorni dall'inizio della cassa integrazione richiesta
- la Regione, completata l'istruttoria autorizza l'INPS all'erogazione dell'ammortizzatore

Il lavoratore da parte sua deve:

- rendere presso il Centro per l'impiego (e all'azienda – la modulistica lo prevede) (dove ha sede l'azienda), dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale entro 5 giorni dall'inizio della CIG. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto alla prestazione
- avere un'anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta

Importo

L'importo della cassa integrazione in deroga è pari all'80% della retribuzione, con esclusione

delle voci legate alla presenza (es. straordinario, indennità lavoro notturno...) entro i limiti dei massimali.

Retribuzione inferiore o uguale a 2.014,77 Indennità lorda € 931,28 (2012)

Retribuzione superiore a 2.014,77 Indennità lorda € 1.119,32 (2012)

Periodo indennizzabile

L'Ente erogatore è l'INPS

- 4 MESI per aziende che non possono accedere alla Cassa Integrazione ordinaria o straordinaria (es. aziende con meno di 15 dipendenti)
- 8 MESI per aziende che possono accedere alla CIG

Possibilità di ottenere proroghe per un periodo massimo di 12 mesi

Indice

MOBILITA' IN DEROGA

Prevede la possibilità di estendere l'indennità di mobilità anche ai lavoratori licenziati che non avrebbero diritto in base alla legge n. 223/91. Il nuovo ammortizzatore, introdotto dalla Legge n. 2/2009, e' attivato dall'accordo tra Governo, Regioni ed è stato prorogato anche per il 2011.

Requisiti

Permangono quelli necessari per l'accesso all' ammortizzatore della mobilità, ovvero una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie,festività, infortuni, maternità.

Destinatari

- Persone ultracinquantenni che hanno ultimato l'indennità di mobilità o disoccupazione, e che non riescono a completare la maturazione dei requisiti necessari per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, sempre che il periodo mancante per raggiungere il diritto alla pensione non superi i 12 mesi .

  Attenzione: la mobilità in deroga è applicabile non solo al periodo utile per raggiungere il requisito contributivo e anagrafico, ma si può estendere anche al periodo che intercorre tra la data di maturazione (requisito contributivo e anagrafico) e la data di effettiva erogazione della pensione (finestra)

  Non è al contrario erogabile per le situazioni di sola apertura delle finestre

- Iscritti alle liste di mobilità ai sensi della normativa vigente in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di effettivo lavoro

- Licenziati per giustificato motivo o dimissionari per giusta causa in possesso di un'anzianità di almeno 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati, non eventi i requisiti per consentire l'accesso alla lista di mobilità

- Soggetti in stato di disoccupazione privi dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione, titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi (anche non consecutivi), di cui almeno 6 di effettivo lavoro purché rientranti nei 24 mesi precedenti la cessazione

  - Titolari di contratto di lavoro in somministrazione (12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati), la cui azienda al momento della cessazione del contratto aveva in corso CIG ordinaria, straordinaria o in deroga o misure di riduzione personale

  - Apprendisti con contratto di lavoro della durata di almeno 12 mesi di cui 6 di effettivo lavoro, dipendenti da aziende che al momento della scadenza del contratto avevano in corso sospensioni lavorative per Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga

a) il trattamento di mobilità, finalizzato all'acquisizione dei contributi previdenziali mancanti per andare in pensione, ha una durata massima di 12 mesi;
b) rivolto a soggetti senza lavoro non coperti da alcun ammortizzatore, la durata è di 6 mesi

c) per gli Apprendisti il periodo indennizzabile ha una durata massima di 6 mesi

Domanda

Il lavoratore che si trovi in una delle condizioni sopra enunciate può presentare istanza all'INPS competente, in base alla residenza, entro 68 giorni

1. dalla cessazione della mobilità

2. dall'iscrizione alle liste di mobilità

3. dalla data di licenziamento per giustificato motivo/dimissioni per giusta causa

4. scadenza contratto

Importo

L'importo della mobilità in deroga generalmente è

pari all'80% della retribuzione entro i limiti dei massimali.

Retribuzione inferiore o uguale a	2.014,77	Mobilità lorda	€ 931,28	(2012)
Retribuzione superiore a	2.014,77	Mobilità lorda	€ 1.119,32	(2012)

Incompatibilità

L'indennità di mobilità in deroga è incompatibile con qualsiasi trattamento pensionistico.
Eccezione per i titolari di assegno di invalidità che eventualmente possono optare

Contribuzione figurativa

I periodi di mobilità e di cassa integrazione in deroga sono coperti da contribuzione figurativa che viene accreditata d'ufficio e che è valida per ogni tipo di pensione

MALATTIE PROFESSIONALI

DI COSA SI TRATTA?

Si considera malattia professionale uno stato patologico del lavoratore, determinato da causa lenta e contratto nell'esercizio e a causa (nesso di causalità diretto) di un'attività lavorativa morbigena, che può esserne causa esclusiva o concorrente. Sono quindi "professionali" le malattie causate dal lavoro per l'azione di agenti nocivi di natura fisica, chimica o biologica.
La tutela assicurativa obbligatoria delle malattie professionali è stata introdotta fino dal 1929: sono state definite poi le tabelle dal Testo Unico approvato con Dpr n.1124/65. A far data dal 25/07/2000, il D.lgs n.38/2000 ha poi completamente innovato le regole per gli indennizzi.

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Il lavoratore è obbligato a informare il proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia.
Il datore di lavoro è tenuto a denunziare l'evento sia all'Inail che all'autorità di pubblica sicurezza, entro 5 giorni.
Se il lavoratore presenta direttamente all'Inail il certificato di denuncia di malattia professionale, sarà l'Istituto stesso che informerà il datore di lavoro con la richiesta di denuncia della malattia. Trascorsi 5 giorni dalla richiesta, si applica una sanzione amministrativa (da 1.290 a 7.7456 euro).
In ogni caso, se la malattia professionale non è stata denunciata entro 5 giorni, il lavoratore può comunque ottenere le prestazioni Inail, purché si attivi entro 3 anni dal giorno in cui si è manifestata la malattia.

TRATTAMENTO ECONOMICO

- Giorno dell'evento: 100% della retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro.
- 1°, 2° e 3° giorno successivi all'infortunio compresi i festivi: 60% della retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro.
- Dal 4° al 90° giorno successivo all'infortunio: 60% della retribuzione giornaliera a carico dell'Inail
- Dal 91° giorno in poi: 75% della retribuzione giornaliera a carico dell'Inail

INDENNIZZO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

L'Inail corrisponde un indennizzo in capitale se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6% e il 15%.
Indennizzo in capitale: indennizzo in unica soluzione del danno biologico, calcolata sulla base della specifica tabella con parametri riferiti al sesso, all'età e alla percentuale di danno riconosciuta.

L'Inail corrisponde un indennizzo in rendita se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100%.

La rendita: è costituita da due quote; una quota di indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base della specifica tabella; una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

TABELLARIEPILOGATIVA: *INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO*

GRADO DI MENOMAZIONE	INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO	INDENNIZZO DELLE CONSEGUENZE PATRIMONIALI
< 6%	In franchigia	----------
> = 6% < 16%	INDENNIZZO IN CAPITALE	Si presume che non ci siano conseguenze in termini di danno patrimoniale
>= 16%	INDENNIZZO IN RENDITA	INDENNIZZO CON ULTERIORE QUOTA DI RENDITA

LAREVISIONEDELLARENDITA'PERINABILITA'PERMANENTE

Per i casi precedenti il 25.07.2000:

Entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita.
La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall'Inail (revisione attiva) o richiesta dal lavoratore (revisione passiva).

- Prima visita: dopo 6 mesi dalla data di cessazione inabilità temporanea oppure dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia (in caso di assenza di inabilità temporanea)

- Ultima visita: alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita

PERICASIDAL 25.07.2000

Tecnopatici senza postumi o con postumi inferiorial6%:

In caso di aggravamento:
- entro 15 anni dalla data di denuncia di malattia professionale

Il lavoratore ha diritto di chiedere:
- l'indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%
- la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%

Tecnopatici con postumi di grado compreso frail6%edil15%:

In caso di aggravamento:
- entro 15 anni dalla data di denuncia di malattia professionale

Il lavoratore ha diritto di chiedere:
- adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%). In tali casi l'accoglimento della domanda comporta l'impossibilità di effettuare altre richieste in adeguamento dell'indennizzo in capitale.

Nota Bene: l'impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell'indennizzo in capitale non preclude il diritto dell'assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita.

Per i tecnopatici con postumi pari o superiori al 16% : in tal caso vigore le norma previste dal T.U., come per i casi precedenti al 25.07.2000.

In caso di SILICOSI o ASBESTOSI le revisioni potranno avvenire senza alcun limite di tempo.

Rendita per morte

Nel caso in cui la malattia professionale causi la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita per morte pari al 100% della retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento così ripartita:

- 50% coniuge
- 20% a ciascun figlio

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.

In caso di decesso a causa di malattia professionale, provvede direttamente l'Inail su denuncia del datore di lavoro.
In caso di decesso di titolare di rendita diretta, l'Inail provvede su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto che devono presentare documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare la causa della morte.

L'Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta di rendita.
Dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Inail, i superstiti hanno 90 giorni di tempo per poter presentare la richiesta stessa.

Indice

DICOSASITRATTA?

Si considera **infortunio sul lavoro** l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

COSASIINTENDEPERCAUSAVIOLENTAEOCCASIONEDILAVORO

Causa violenta: fattore che opera dall'esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo

Occasione di lavoro: l'evento deve dipendere da tutte quelle condizioni in cui l'attività lavorativa si svolge e nella quale è immanente il rischio del danno del lavoratore, in qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.

DENUNCIAINFORTUNIO

Il lavoratore è obbligato a dare **immediata notizia** di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al dirigente o al preposto.
Fino a **3 giorni** di assenza, escluso il giorno dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di riportare l'evento nel registro infortunio. Se superiore ai 3 giorni il datore di lavoro **è tenuto** a denunziare l'evento sia all'Inail che all'autorità di pubblica sicurezza, **entro 2 giorni.**

Se si tratta di infortunio **mortale** o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall'evento.
Se l'infortunio **non è stato denunciato** subito dopo il verificarsi dell'evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni Inail, ma deve attivarsi **entro 3 anni** dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio.

TRATTAMENTOECONOMICO

- Giorno dell'evento: **100%** della retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro.
- 1°, 2° e 3° giorno successivi all'infortunio compresi i festivi: **60%** della retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro.
- Dal 4° al 90° giorno successivo all'infortunio: **60%** della retribuzione giornaliera a carico dell'Inail
- Dal 91° giorno in poi: **75%** della retribuzione giornaliera a carico dell'Inail

INDENNIZZODELL'INFORTUNIO

L'Inail corrisponde un indennizzo in **capitale** se il grado di inabilità accertato è compreso fra il **6% e il 15%.**

Indennizzo in capitale: indennizzo in unica soluzione **del danno biologico,** calcolata sulla base della specifica tabella con parametri riferiti al sesso, all'età e alla percentuale di danno riconosciuta.

L'Inail corrisponde un indennizzo in **rendita** se il grado di inabilità accertato è compreso fra il **16% ed il 100%.**
La rendita: è costituita da due quote; una quota di indennizzo **del danno biologico,** calcolata sulla base della specifica tabella; una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

TABELLARIEPILOGATIVA: ***INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO***

GRADO DI MENOMAZIONE	INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO	INDENNIZZO DELLE CONSEGUENZE PATRIMONIALI
< 6%	In franchigia	----------
> = 6% **< 16%**	INDENNIZZO IN CAPITALE	Si presume che non ci siano conseguenze in termini di danno patrimoniale
>= 16%	INDENNIZZO IN RENDITA	INDENNIZZO CON ULTERIORE QUOTA DI RENDITA

LAREVISIONEDELLARENDITA'PERINABILITA'PERMANENTE

Per i casi **precedenti il 25.07.2000:**

Entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita, il lavoratore può richiedere o può esere invitato a sottoporsi a visita:

- Ogni anno nei primi quattro anni
- Alla scadenza del settimo anno
- Alla scadenza del decimo anno

PERICASIDAL 25.07.2000

Infortunati senza postumi o con postumi **inferiorial6%:**

In caso di aggravamento:
- entro 10 anni dalla data dell'infortunio
- l'indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%
- la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%

Infortunati con postumi di grado compreso **frail6%edil15%:**

In caso di aggravamento:
- entro 10 anni dalla data dell'infortunio

- adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%). In tali casi l'accoglimento della domanda comporta l'impossibilità di effettuare altre richieste in adeguamento dell'indennizzo in capitale.

Nota Bene: l'impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell'indennizzo in capitale non preclude il diritto dell'assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione **esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita.**

Per gli infortunati con postumi pari o superiori al **16%** : in tal caso vigore le norma previste dal T.U. come per i casi precedenti al 25.07.2000.

INFORTUNIO IN ITINERE

E' l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso:

- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
- tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale

E' coperto dalla tutela assicurativa anche l'uso del mezzo privato, **purchè necessitato.**

Rendita per morte

Nel caso in cui l'infortunio causi la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita per morte pari al 100% della retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento così ripartita:

- **50% coniuge**

- **20% a ciascun figlio**

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.

In caso di decesso a causa di **infortunio mortale**, provvede direttamente l'Inail su denuncia del datore di lavoro.
In caso di **decesso di titolare di rendita** diretta, l'Inail provvede su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto che devono presentare documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare la causa della morte.

L'Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta di rendita.
Dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Inail, i superstiti hanno **90 giorni** di tempo per poter presentare la richiesta stessa.

Indice

PERMESSO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
RICHIESTA DEL SINGOLO STRANIERO senza famigliari a carico in Italia
Molto importante: Test di conoscenza della lingua italiana livello A2 (vedi sul retro)

1. 2FOTOCOPIE DEL PERMESSO DI SOGGIORO IN POSSESSO;
2. FOTOCOPIA INTEGRALE DEL PASSAPORTO (Tuttelepaginetimbrate)
3. Certificato del DEL CASELLARIO GIUDIZIALE + (CERTIFICATO CARICHI PENDENTI) DA *CHIEDERE IN TRIBUNALE*
4. Certificato di stato di famiglia e residenza (Anche in autocertificazione)
5. MARCA DA BOLLO DI €. 14,62
6. IL BOLLETTINO DEL CCP (distribuito agli Uffici Postali) PER IL RILASCIO DEL PSE

NOVITÀDal31/01/2012: Per il rilascio della carta di soggiorno bisogna pagare una sovrattassa di €. 200,00 + €. 27,50 già previsti

7. A-NELCASODILAVOROSUBORDINATO,:

- fotocopia del Modello cud, o altra Dichiarazione dei redditi (Mod. 730, Mod. UNICO, o altre giustificativi) (*2 fotocopie prima pagina CUD o Mod. Unico dove risulta il reddito*)
- Se ci sono dei famigliari conviventi con il richiedente (coniugi, figli, fratelli,...), o che hanno dei redditi è possibile integrare i propri redditi con i loro redditi, se è necessario;
- Per gli assunti prima del 15/11/11: fotocopia del contratto di soggiorno compilato dal datore di lavoro (MOD. Q) + fotocopia ricevuta della raccomandata di spedizione Allo Sportello Unico e della ricevuta di ritorno.
- Pergliassuntidopoil15/11/11
- Fotocopia della comunicazione di assunzione (ModelloUNILAV) da chiedere al datore di lavoro
- Dichiarazione di lavoro con *datarecente*
- Fotocopie delle buste paga dell'anno in corso

IN CASO DI COLF O BADANTI:

- denuncia rapporto di lavoro all'INPS
- fotocopia bollettini Versamento contributi INPS. In sostituzione del CUD e del Modello NICO dichiarazione sostitutiva del modello CUD circa i redditi dell'anno precedente

7. ***B-PER I LAVORATORI AUTONOMI*:**

- Fotocopia MOD. *UNICO*, CUD O altra Dichiarazione (Mod. 730, o altre giustificativi)
- *2 fotocopie prima pagina CUD o Mod. Unico dove risulta il reddito*)
- In caso di Mod. UNICO Ricevuta deposito (trasmissione da parte del commercialista) del Modello Unico all'AGENZIA DELLE ENTRATE
- Bilancino relativo alla situazione economica dell'anno in corso timbrato e vidimato dal commercialista
- Fotocopia Mod. F. 24 di pagamento delle imposte
- Visura Camerale aggiornata (da chiedere al commercialista o alla Camera di Commercio)

REQUISITI REDDITO (2011):

- Richiedente : €.5.424,90;
- 1 Famigliare: €.8.137,35;
- 2 Famigliari : €.10.849,80;
- 3 Famigliari : €.13.562,25;
- 4 Famigliari : €.16.274,70

Indice

I SERVIZI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE – INCA – CGIL

I nostri Uffici Immigrazione garantiscono ai cittadini stranieri (lavoratori e non), ai loro famigliari e a tutti cittadini italiani interessati:

§ un servizio di *informazione, consulenza e orientamento relativamente alla normativa generale sull'immigrazione,* sulle procedure e gli adempimenti necessari per l'ingresso e il soggiorno in Italia.

§ *l'assistenza gratuita per la compilazione delle varie domande di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno*, tramite le procedure telematiche del portale delle Poste Italiane e dello SUI – Ministero dell'Interno, con una attenta verifica della documentazione e dei requisiti per:

a) PERMESSO DI SOGGIORNO:
rilascio, rinnovo e aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, motivi famigliari, attesa occupazione e per lavoro autonomo

b) CARTA DI SOGGIORNO (Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo)
Verifica e preparazione documentazione rilascio e aggiornamento della Carta di soggiorno (Permesso per soggiornanti lungo periodo) prenotazione Test di lingua italiana (per i richiedenti che non hanno conseguito la terza media in Italia o un altro titolo di studio in Italia)

c) RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
Informazioni e verifica documentazione: i certificati di parentela e situazione familiare, idoneità abitativa, i requisiti di reddito e la compilazione telematica dei moduli di richiesta del nulla osta.

§ *l'assistenza nella verifica dello stato e dell'iter delle pratiche* con presa in carico ed interventi specifici per le situazioni particolari presso le istituzioni preposte (Questura, SUI-Prefettura o altri enti..)

§ *una attività di orientamento e accompagnamento per l'accesso agli altri servizi di assistenza e tutela forniti dalle varie strutture della CGIL* all'interno e fuori della Camera del Lavoro: i vari servizi offerti dagli uffici INCA, gli uffici vertenze delle categorie, il CAF e ATTIVA.

PATRONATO INCA CGIL - Sede di TORINO

Via Carlo Pedrotti, 5 10152 TORINO
Telefono 011/2442381 – fax 011/2442380
e-mail : torinocentro@inca.it

INDIRIZZI ED ORARI DEGLI UFFICI ZONALI INCA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Provinciale Via Carlo Pedrotti 5, 10152 TORINO – Telefono: 011/24.42.381 fax 011/24.42.380 - Email: torinocentro@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDI' e VENERDI' dalle ore 9,00 alle ore 15,30;
MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle ore 17,00 solo prenotati;
MERCOLEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,30 Solo prenotati, dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Ufficio TORINO MIRAFIORI Corso Unione Sovietica 351, 10135 TORINO - Telefono e fax: 011/61.60.21 - Email: torino-mirafiori@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
MERCOLEDI' e VENERDI dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Ufficio TORINO SAN PAOLO Via Gessi 17/A, 10136 TORINO - Telefono e fax 011/3279540 - Email: torino-san-paolo@inca.it
Orario al pubblico: MARTEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 18,00;
VENERDI' dalle ore 14.00 alle ore 17,30.

Ufficio TORINO NORD Piazza Rebaudengo, 27 – 10155 TORINO telefono 011/205.90.20 fax 011/205.82.58 - Email: porpora@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30
MARTEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18,00
VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Ufficio di VENARIA REALE Via N. SAURO 33/C, 10078 VENARIA REALE (TO) - Telefono e fax 011/45.94.612 - Email: venaria@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDÌ dalle ore 09,00 alle ore 12.30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 solo su appuntamento;
VENERDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Ufficio di BUSSOLENO Via Traforo 44, 10053 BUSSOLENO (TO) - Telefono e fax 0122/49.681 - Email: bussoleno@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDÌ dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
MARTEDI' dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
MERCOLEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00 solo su appuntamento

Ufficio di COLLEGNO Via Morandi 5, 10093 COLLEGNO (TO) - Telefono e fax 011/40.60.054 - Email: collegno@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDI' - VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00
MERCOLEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Ufficio di RIVOLI Via Piave 23, 10098 RIVOLI (TO) - Telefono e fax 011/9502025 - Email: rivoli@inca.it
Orario al pubblico: MARTEDI' dalle ore 14:00 alle ore 17,30;
VENERDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 su appuntamento.

Ufficio di ORBASSANO Via Roma 17, 10043 ORBASSANO (TO) - Telefono e fax

011/901.84.98 - Email: orbassano@inca.it
Orario al pubblico: MARTEDI' – VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00
MERCOLEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Ufficio di SETTIMO Via Matteotti 6/b, 10036 SETTIMO TORINESE - Telefono e fax 011/80.12.273 - Email: settimo-torinese@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDI' e VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00
MERCOLEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Ufficio di CHIVASSO Via Paleologi 19, 10034 CHIVASSO - Telefono 011/910.17.84 fax 0119131273 - Email: chivasso@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00
MERCOLEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00
VENERDI' dalle ore 14.00 alle ore 17.00 solo su appuntamento

Ufficio di CIRIE' Via Matteotti 16, 10073 CIRIE' - Telefono 011/9257025 fax 011/9226108 - Email: cirie@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 18.00
MERCOLEDI' e VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Ufficio di MONCALIERI Corso Trieste 23, 10024 MONCALIERI - Telefono 011/640.17.10 fax 011/640.62.30 - Email: moncalieri@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00
MERCOLEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00
VENERDI' dalle ore 14,00 alle ore 17.00 su appuntamento

Ufficio di CHIERI Via Diverio 1/a, 10023 CHIERI (TO) - Telefono e fax 011/941.47.90 - Email: chieri@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 18.00 su appuntamento
MARTEDÌ e VENERDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

Ufficio di CARMAGNOLA Via Fossano 4, 10022 CARMAGNOLA - Telefono e fax 011/971.64.49 - Email: carmagnola@inca.it
Orario al pubblico: LUNEDI' dalle ore 14,00 alle ore 18.00
MERCOLEDI' dalle ore 09.00 alle ore 12.00
VENERDI' dalle ore 09.00 alle ore 12,00.

Ufficio di PINEROLO Via Demo 6, 10064 PINEROLO - Telefono 0121/300833 fax 0121/77.434 - Email: pinerolo@inca.it
Orario al pubblico: MARTEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
VENERDI' dalle ore 15.00 alle ore 18.00
MERCOLEDI' e SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Ufficio di IVREA Via Riva 6, 10015 IVREA - Telefono e fax 0125/48.754 – Email: ivrea@inca.it
Orario al pubblico: MARTEDI' – VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30
MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Ufficio di CUORGNE' Piazza Pinelli 13, 10082 CUORGNE' (TO) - Telefono e fax 0124/657.042 - Email: cuorgne@inca.it
Orario al pubblico: MARTEDI' dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
MERCOLEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
VENERDI' dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Indice